

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 settembre 2008 - Deliberazione N. 1407 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – **RETTIFICA all'Allegato 2 della D.G.R. 1347 del 06/08/2008 relativo allo schema di accordo, redatto ai sensi dell'art.15 della L. 7 agosto 1990 n.241, fra la Regione Campania e le Province della Campania.**

PREMESSO che la Giunta Regionale della Campania con la DGR n. 1347 del 06.08.2008 ha approvato il Piano finanziario del FEP Campania 2007/2013 e lo schema di accordo Regione Campania – Province per le funzioni di avvalimento in relazione all'attuazione delle misure del FEP delegando il Coordinatore dell'AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario per l'emanazione dei bandi di misura e le disposizioni generali cofinanziate dal FEP;

VISTO l'allegato 2 alla citata deliberazione di Giunta Regionale relativo allo schema di accordo, redatto ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n.241, fra la Regione Campania e le Province della Campania;

TENUTO CONTO che al citato allegato, a seguito di ulteriori nuove procedure attuative impartite dal MIPAF in seno alla cabina di regia nazionale trasmesse il 30 luglio u.s. e della chiusura della procedura scritta dei criteri di selezione trasmessa il 20 agosto u.s., sia opportuno apportare alcune modifiche relative alla durata del vincolo di destinazione d'uso delle opere finanziate e ai criteri di ammissibilità per l'Asse V "assistenza tecnica";

VISTO il nuovo schema di accordo rettificato allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1);

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla rettifica della citata DGR n. 1347 del 06.07.2008 con l'approvazione del nuovo schema di accordo rettificato;

VISTA la Legge Regionale 7/02;

VISTA la Legge Regionale 24/05;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 30/01/2008;

VISTA la DGR 308 del 15/02/2008 di approvazione del bilancio gestionale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2008, così come modificata dalla DGR n. 369 dello 07.03.2008;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di rettificare la DGR n. 1347 del 06.07.2008, relativamente allo schema di accordo, redatto ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n.241, fra la Regione Campania e le Province della Campania;
- di approvare il nuovo schema di accordo rettificato, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- di inviare la presente deliberazione con i relativi allegati al Sig. Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive della Regione Campania, al Coordinatore dell'AGC 11 "Sviluppo Attività Settore Primario", al Settore Foreste Caccia e Pesca, al Settore del Piano Forestale e al Settore Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

SCHEMA DI ACCORDO

Ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241

L'anno....., il giorno.....del mese di in Napoli presso la sede della Giunta Regionale della Campania, alla Via S. Lucia n. 81, innanzi a me Dr....., Coordinatore dell'Area Generale Affari Generali della Giunta Regionale, in qualità di Ufficiale rogante, delegato alla stipula dei contratti con deliberazione della Giunta Regionale n. del registrato a Napoli, Ufficio Atti Pubblici, il al n., senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me Ufficiale rogante giusta facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16.02.1913;

Sono presenti:

da una parte il sig. nato a il nella qualità di in rappresentanza della Regione Campania delegato alla stipula del presente atto con delibera.....

dall'altra il sig.....nato a nella qualità di legale rappresentante della Provincia di delegato alla stipula del presente atto con delibera

PREMESSO che:

- la Commissione Europea con Decisione n. (2007)6792 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007-2013 cofinanziato dal FEP che per l'attuazione di alcune misure individua le Regioni quali Organismi Intermedi ai sensi dell'art. 58 del Reg. CE 1198/06
- la Giunta Regionale con Deliberazione n..... dell'..... 2008 ha preso atto del Programma Operativo Nazionale Pesca
- la Giunta Regionale con DGR n... del....., ha approvato il documento linee d'azione regionali per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura pubblicato sul BURC n....del.....
- nelle disposizioni generali sono trattati gli aspetti procedurali dell'attuazione delle misure di competenza regionali cofinanziate dal FEP nel cui ambito è previsto che alcune misure vengano attuate con l'avvalimento delle Amministrazioni Provinciali, sulla base di apposite convenzioni che regolino i rapporti fra le parti da stipularsi fra le suddette Amministrazioni e la Regione Campania;

- i pagamenti dei contributi previsti per le misure cofinanziate dal FEP di competenza regionale saranno effettuati dalla Regione Campania per le misure a titolarità regionale e dalle Province competenti per territorio per le misure a regia, in attuazione alle norme di cui alla presente convenzione;

RITENUTO opportuno definire nel dettaglio le modalità attraverso le quali verrà svolto il rapporto di cooperazione tra Regione e Province,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (generalità)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2 (ambito di applicazione)

Il presente accordo disciplina i rapporti intercorrenti fra la Regione Campania e la Provincia di..... per l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli interventi di competenza regionale cofinanziati dal FEP e afferenti al P.O. nazionale pesca.

La cooperazione oggetto del presente accordo si realizza mediante avvalimento di uffici della Provincia di da parte della Regione Campania, e l'affidamento di funzioni istruttorie ed esecutive per l'attuazione delle misure regionali cofinanziate dal FEP di competenza della Regione Campania, secondo le disposizioni che saranno definite dai bandi di misura emanati dalla Regione e dai provvedimenti che la stessa Regione, in qualità di responsabile territoriale dell'attuazione delle misure del P.O. FEP, emanerà in merito ai controlli di gestione per la verifica dell'andamento dei Programmi.

Essa trova applicazione per gli interventi da realizzare "a regia regionale" per i quali è prevista la presentazione delle istanze alle Province, che sono riscontrabili, in prima attuazione, nelle misure appresso indicate (allegato 1):

ASSE 1 "Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria"

Misura 1.3 "Investimenti a bordo e selettività"

Misura 1.4 "Piccola pesca costiera"

Misura 1.5 "Azioni socioeconomiche per la gestione della flotta da pesca"

ASSE 2 "Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura"

Misura 2.1

- Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
- Misure idroambientali.

Misura 2.2 "Pesca nelle acque interne"

Misura 2.3 "Costruzione ed adeguamento dei mercati ittici, delle strutture di commercializzazione all'ingrosso e degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici"

ASSE 3 "MISURE DI INTERESSE COMUNE"

Misura 3.1 "Azioni collettive" (tranne quelle previste all'art. 37 la lettera m del Reg. CE 1198/06)

Misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca"

Le parti espressamente convengono che ulteriori misure potranno essere affidate per l'attuazione dalla Regione Campania, quale responsabile territoriale dell'attuazione del P.O. FEP, alla Provincia, ferma restando la vigenza delle pattuizioni stabilite dal presente accordo, anche in ordine ai contributi erogati per le spese di assistenza tecnica che non saranno aumentati in caso di affidamento di ulteriori misure.

Nell'ottica dell'avvalimento, gli uffici della Provincia di.....dipendono funzionalmente dalla Regione quale soggetto avvalente, ferma restando nei confronti dei terzi l'imputazione dell'attività al soggetto titolato alla funzione che è la Regione.

Art.3 (procedure finanziarie)

Le procedure finanziarie della presente convenzione prevedono un accreditamento annuale delle risorse finanziarie all'approvazione del bilancio gestionale della Regione. Le Province, con tali disponibilità finanziarie, procedono all'emanazione dei decreti di concessione a seguito dell'attività istruttoria svolta.

Il primo accreditamento per le risorse corrispondenti alle prime due annualità (2007 e 2008) assegnate alle misure dell'asse 1, verrà effettuato a favore delle Province di Napoli, Salerno e Caserta entro novembre 2008 secondo i valori bilanciati dei parametri (Numerosità della flotta, lunghezza della costa, incidenza sugli impegni complessivi della programmazione 2000/2006, totale oggetto di contenzioso, risultati controllo per eccezioni al dicembre 2007) di cui alla tabella 1.

Per gli anni successivi il riparto finanziario fra tutte le Province verrà effettuato al netto del 20% che resta alla Regione per eventuali esigenze di compensazione. Per il solo anno 2009 il 10% verrà assegnato in misura uniforme ad ogni Provincia. Il riparto riguarderà le risorse assegnate dal piano finanziario alle misure a regia regionale, per anno (allegato 2). Il riparto fra Province verrà effettuato nella misura del 30% sul valore bilanciato dei parametri (Numerosità della flotta, lunghezza della costa, totale oggetto di contenzioso, risultati controllo per eccezioni al dicembre 2007) e per il restante 40% secondo il valore del parametro "Incidenza sugli impegni complessivi nella programmazione Sfop 2000/2006" (tabella 2).

Per gli anni successivi al 2009 il riparto delle risorse avverrà nella misura del 40% sul valore bilanciato dei parametri (Numerosità della flotta, lunghezza della costa, totale oggetto di contenzioso, risultati controllo per eccezioni al dicembre 2007) e per il restante 40% secondo il valore del parametro "Incidenza sugli impegni complessivi programmazione Sfop 2000/2006" (tabella 2).

Dal 2009 in poi ogni Provincia comunicherà entro il 30 ottobre di ogni anno gli impegni effettuati sulle risorse finanziarie accreditate e le risorse finanziarie non impegnate. Si procederà con ulteriori trasferimenti secondo i parametri già indicati e al netto delle risorse dell'anno precedente non utilizzate per le quali, una volta quantificate, le Province chiedono l'autorizzazione all'uso al referente di misura regionale fino al 30 ottobre 2011. Le economie di gestione emergenti dalla chiusura degli interventi potranno essere utilizzate dalle Province per il finanziamento degli interventi a valere su nuove graduatorie approvate dalla Provincia o in overbooking, previa comunicazione al referente di misura regionale che autorizza all'uso, ovvero restituite alla Regione in caso di non utilizzo. Per il 30 ottobre 2012 verranno restituite alla Regione le economie di gestione emergenti e le somme non impegnate. La Regione opererà nella ripartizione finanziaria fra Province secondo le graduatorie ancora attive in quella data per il conguaglio finale del piano finanziario e attiverà le procedure di chiusura del Programma. Il carattere sperimentale di tale procedura finanziaria prevede la possibilità da parte del settore centrale di definire eventuali aggiustamenti per il miglior funzionamento del circuito finanziario.

Tabella n. 1: parametri per il primo accreditamento

Parametro	Numerosità della flotta (Valore bilanciato)	Totale oggetto di contenzioso (Valore bilanciato)	% Impegni sul totale delle risorse Sfop 2000/2006	Risultati controllo per eccezioni a dicembre 2007 (Valore bilanciato)	Valore bilanciato
Caserta		4.05	3.46	39.11	11.66
Napoli	56	54.86	25.83	33	42.42

Salerno	44	41.09	70.71	27.89	45.92
Totale	100	100	100	100	100

Tabella n.2: parametri per l'accreditamento dall'anno 2009 in poi

	Numerosità della flotta (Valore bilanciato) a	Risultati controllo per eccezioni a dicembre 2007 (Valore bilanciato) b	Totale oggetto di contenzioso (Valore bilanciato) c	Valore bilanciato Media (a, b, c) d	Incidenza sugli impegni complessivi programmazione 2000/2006 (Valore bilanciato) e	Base finanziaria fissa da attribuire in parti uguali alle 5 Province per il solo anno 2009 f	Totale (d+e+f)
Anno 2009	30%				40%	10%	
Anni successivi	40%				40%		
Avellino		24.65	3.18	9.28	2,18		
Benevento		12.32		4.11	3,55		
Caserta		24.65	3.92	11.09	3,26		
Napoli	56	20.80	53.12	41.8	24,35		
Salerno	44	17.58	39.78	33.72	66,67		
Totale	100	100	100	100	100		

Eventuali modifiche finanziarie che dovessero adottarsi nel corso dell'attuazione del programma comporteranno analoghe modifiche nell'attribuzione di risorse alle Province.

Art. 4 (funzioni svolte dalle Province)

Le attività che saranno svolte dalla Provincia in attuazione del presente accordo si articolano in:

- a) acquisizione e protocollazione delle domande e della relativa documentazione, costituzione del fascicolo della domanda di contributo, archiviazione e conservazione degli atti;
- b) controlli volti a verificare le condizioni di ammissibilità dell'istanza di finanziamento;
- c) verifica tecnica e amministrativa dell'ammissibilità delle domande di contributo;
- d) emanazione dei provvedimenti sulle domande di contributo (concessione, revoca, variante, proroga ecc.);
- e) approvazione delle graduatorie;
- f) gestione dei rapporti con il beneficiario e delle relative comunicazioni (ad es. ammissibilità del contributo, esito dei controlli, decadenza, varianti ecc.);
- g) accertamenti preventivi su tutte le istanze per le misure 1.3, 1.4, 3.3, prima dell'emissione del decreto di concessione;
- h) accertamenti preventivi delle istanze pervenute per tutte le altre richieste di contributo ove la Provincia lo reputi necessario prima dell'emissione del decreto di concessione;
- i) controlli sul 10% delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 prima dell'emissione del decreto di concessione;
- j) monitoraggio sulla realizzazione degli interventi;
- k) controlli volti a verificare la conclusione delle attività finanziate e l'ammissibilità delle domande di pagamento;
- l) emanazione degli atti di liquidazione.

Le attività anzidette sono supportate dal sistema informativo messo a disposizione dalla Regione e dall'Assistenza Tecnica Regionale per il tramite dei referenti di misura.

La Provincia è tenuta a svolgere le funzioni oggetto del presente accordo con il proprio apparato organizzativo ed il proprio personale dipendente, salvo ricorso a professionalità specialistiche per le funzioni di assistenza tecnica, secondo le disposizioni dell'art. 7, comma 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001.

La Provincia garantisce il rispetto del principio di separazione delle funzioni.

Le parti convengono che la Provincia sarà interessata, nello spirito di leale collaborazione tra Enti, ai procedimenti di attivazione dei progetti di sviluppo sostenibile delle zone di pesca, fermo restando quanto già definito nella presente convenzione per la gestione delle misure assegnate in avvalimento agli uffici provinciali.

Art. 5 (funzioni svolte dalla Regione)

La Regione svolgerà le procedure di controllo di seguito descritte, al fine di verificare la corretta esecuzione, da parte della Provincia, degli adempimenti affidati e la regolare attuazione delle operazioni finanziate:

- a) realizzazione di controlli sulla regolarità dell'istruttoria tecnico – amministrativa delle domande di contributo su un campione di almeno il 5%;
- b) invio alla Provincia degli elenchi dei beneficiari da sottoporre a controllo di I livello, su un campione di almeno il 10%;
- c) realizzazione dei controlli ex post successivi alla conclusione delle attività finanziate delle misure FEP, finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti specifici e degli impegni assunti.

Art. 6 (istruttoria tecnico – amministrativa delle domande di finanziamento)

La Provincia di....., alla quale le domande di contributo e le istanze di finanziamento vanno inoltrate da parte dei soggetti interessati, una volta verificata la ricevibilità secondo le disposizioni dei bandi emanati dalla Regione, effettuerà l'istruttoria tecnico-amministrativa entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione delle istanze previsto da ciascun bando e, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna istanza, redigerà per ogni misura una apposita graduatoria provvisoria, che invierà ai seguenti Uffici Regionali:

- al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di, di seguito denominato STAPF le graduatorie delle seguenti misure: 1.3, 1.4, 1.5, 2.1 (2.1.1), 2.2, 2.3, 3.1 e 3.3. Per quanto attiene la misura 3.1 essa verrà attivata a livello regionale esclusivamente per i piani di gestione locale che richiedono un coordinamento interregionale. Le altre tipologie d'intervento della misura 3.1 sono a regia. Analogamente, per la misura 2.1 le sottomisure 2.1.3 e 2.1.4 sono attivate a livello regionale per le caratteristiche dell'intervento (eventi eccezioni per il proliferare di fitoplacton tossico o l'approvazione di un programma di eradicazione da parte della Commissione Europea).

La Provincia provvederà ad effettuare accertamenti preventivi per le misure 1.3, 1.4, 3.3, mentre potrà discrezionalmente svolgere accertamenti preventivi per le altre misure a "regia" regionale. L'esito dei controlli preventivi dovrà essere comunicato all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario e allo STAPF.

Contestualmente sarà trasmesso l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili con la relativa motivazione.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata a mezzo stampa e avvisi internet a cura della Provincia il primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine per l'istruttoria.

La Provincia potrà ricevere le eventuali richieste di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e procederà alla verifica delle stesse. Al termine del riesame, da completarsi entro i 20 giorni successivi al termine previsto per la presentazione delle domande del riesame la Provincia emanerà e pubblicherà la graduatoria definitiva entro il termine ultimo di 110 giorni dalla scadenza del termini di presentazione delle domande, dandone comunicazione al Settore competente dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario e all'ufficio STAPF competente. Entro 45 giorni dalla data di approvazione della graduatoria provvisoria dovranno essere effettuati i controlli delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese sul 10% delle istanze di finanziamento incluse in detta graduatoria.

Art. 7 (controllo dell' istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di finanziamento)

Lo STAPF procederà, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, al controllo tecnico – amministrativo delle iniziative, per le rispettive competenze, ammesse a contributo istruite dalla Provincia.

Il controllo dell'attività istruttoria ha lo scopo di verificare la conformità delle procedure seguite dalla Provincia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni adottate dalla Regione in qualità di responsabile territoriale dell'attuazione del P.O. FEP.

Le attività da compiere per l'esecuzione di tale controllo sono le seguenti:

- verifica della correttezza formale e sostanziale delle domande e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni attuative;
- verifica della completezza delle operazioni, del rispetto della normativa e delle disposizioni attuative;
- conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con le disposizioni del bando e le finalità della misura;
- verifica della coerenza e correttezza dell'ammontare del contributo ammesso secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

I controlli sulle attività istruttorie saranno effettuati tramite verifiche su un campione di domande ritenuto idoneo dagli uffici regionali ad assicurare l'affidabilità delle verifiche stesse.

Per esigenze di celerità ed economia procedimentale, le parti convengono che il suddetto controllo possa essere effettuato anche prima dell'approvazione della graduatoria provvisoria da parte della Provincia e comunque non oltre il termine di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'art. 5.

Al termine di ogni controllo, lo STAPF segnalerà alla Provincia le eventuali discordanze emerse dal controllo rispetto all'istruttoria compiuta, per le conseguenti correzioni.

La Provincia potrà richiedere allo STAPF una verifica in contraddittorio delle istanze rettificate in sede di controllo, nei cui confronti la Provincia dovesse non condividere la rettifica effettuata, le cui risultanze saranno trasfuse in apposito verbale. In ogni caso, al termine delle verifiche in contraddittorio, qualora permanga la diversa valutazione, la Provincia sarà tenuta a dare esecuzione a quanto stabilito dallo STAPF.

Lo STAPF effettuerà il controllo a campione anche delle domande di riesame ammesse a contributo dalla Provincia, entro il termine di approvazione della graduatoria definitiva.

Art. 8 (concessione del finanziamento)

La Provincia, al termine della procedura di cui all'art. 6, emetterà formale provvedimento di concessione dell'aiuto, di norma, entro il termine di 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva.

Il provvedimento dovrà essere notificato all'interessato, trasmesso al referente di misura regionale, e registrato nel sistema informativo della Regione con le modalità da questa indicate.

Art. 9 (proroghe varianti e revoche)

La Provincia provvederà all'emissione degli eventuali provvedimenti di proroga, variante e/o revoca, annullamento e decadenza del contributo, che saranno tempestivamente comunicati allo STAPF ed al competente Settore dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario.

Art. 10 (controllo sulle domande di finanziamento– liquidazione delle somme dovute ai destinatari)

La Provincia, ad ultimazione degli interventi eseguiti, effettuerà l'accertamento tecnico -amministrativo degli investimenti effettuati ovvero l'acquisizione degli atti di collaudo o di accertamento di regolare esecuzione per i beneficiari pubblici.

Il controllo amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento (accertamenti finali) dovrà essere effettuato dalla Provincia entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ultimazione dell'intervento da parte del beneficiario e della relativa domanda di contributo.

Il controllo amministrativo suddetto, allorché riguardi soggetti pubblici beneficiari, terrà conto del collaudo dell'intervento svolto dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e della L.R. 3/2007, valutandone i profili di interesse ai fini delle verifiche di competenza.

A seguito della certificazione di regolare esecuzione dell'intervento risultante dal controllo, la Provincia emetterà il provvedimento di saldo all'avente diritto, nelle forme richieste, e lo invierà al Settore competente dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario ed allo STAPF di riferimento.

Art. 11 (controlli di I livello ed ex post)

Il Referente di Misura o suo delegato effettuerà i controlli in fase di realizzazione sia amministrativi che in loco (controlli di I livello) su un campione di aziende beneficiarie formato con appositi criteri in misura non minore del 10%. Tali controlli vanno eseguiti possibilmente prima del pagamento finale ed hanno come obiettivo la verifica completa dell'operazione come da documentazione presentata ed approvata all'atto della concessione del sostegno, oltre che la verifica di tutti gli impegni e gli obblighi del beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

Successivamente alle verifiche di compimento degli interventi finanziati, vanno eseguiti i *controlli ex post*, affidati allo STAPF, finalizzati a verificare che il beneficiario del finanziamento per investimenti mantenga per almeno 5 anni successivi all'erogazione del saldo, gli impegni assunti e sui quali si sono basate l' ammissibilità e la liquidazione dell'aiuto. Tali controlli devono riguardare almeno il 1% anno delle iniziative finanziate.

La Provincia è tenuta a collaborare per lo svolgimento dei suddetti controlli fornendo le informazioni e la documentazione necessaria.

Art. 12 (monitoraggio degli interventi)

Al fine di consentire il monitoraggio informatico degli interventi, la Regione fornirà alla Provincia adeguato supporto e assistenza.

La Provincia è tenuta al puntuale rispetto di tutte le indicazioni formulate dalla Regione in materia di registrazione nel sistema informativo di tutti i provvedimenti e dei connessi atti adottati per l'attuazione degli interventi di competenza.

Art. 13 (responsabili del procedimento)

La Provincia deve individuare un responsabile dei rapporti con la Regione, che risponda degli adempimenti affidati alla Provincia stessa e del rispetto dei tempi dei procedimenti, che garantisca la tempestività e la correttezza del flusso delle informazioni a carico dei responsabili dei singoli processi, individuati ai sensi dell'art. 5 della legge 7/8/90 n. 241, e che intervenga in caso di inadempimento o ritardato adempimento da parte dei responsabili stessi per rimuovere le cause dell'inerzia e, comunque, delle criticità riscontrate.

Art. 14 (modulistica)

Il Responsabile territoriale dell'attuazione delle misure del P.O. FEP predisporrà apposita modulistica onde assicurare l'uniformità necessaria dei dati da fornire alle autorità statali e comunitarie.

Tale modulistica prevederà espressamente che gli uffici della Provincia, nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo, dipendono funzionalmente dalla Regione quale soggetto avvalente.

Art. 15 (attuazione)

Qualora vengano rilevati ritardi o inadempienze il Responsabile territoriale dell'attuazione delle misure del P.O. FEP, secondo le rispettive competenze, inviterà la Provincia a rimuoverle fissando un congruo termine per adempiere non superiore a 30 giorni, trascorso inutilmente il quale potrà azionare il potere sostitutivo in relazione a singole istanze ovvero, nei casi in cui l'inadempienza o l'inerzia della Provincia dovessero recare grave pregiudizio all'attuazione di una o più misure, disporre l'avocazione alla Regione di tutte le funzioni.

La Provincia si obbliga alla corretta esecuzione delle disposizioni che saranno emanate dalla Regione per l'attuazione del P.O. FEP.

La Regione ha il diritto di rivalersi nei confronti della Provincia per le responsabilità risarcitorie derivanti da azioni od omissioni poste in essere dagli uffici della Provincia in attuazione del presente accordo, ivi comprese quelle accertate dalla Comunità Europea in ordine alla corretta utilizzazione dei fondi, che comportino conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare le somme erogate ai beneficiari.

La Provincia assicura la disponibilità di tutti i documenti, ai fini del regolare svolgimento di tutti i controlli presso i suoi uffici, disposti dalle Autorità regionali, nazionali o comunitarie per la verifica dell'attuazione del P.O. FEP. A tal fine si obbliga alla regolare e ordinata conservazione delle pratiche.

Art. 16 (spese generali)

Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente accordo alla Provincia sarà riconosciuto un contributo per le spese di assistenza tecnica previa rendicontazione delle stesse.

Art. 17 (cabina di regia nazionale)

Eventuali modifiche delle procedure attuative definite in sede di cabina di regia nazionale che possano riguardare le disposizioni di cui al presente accordo comporteranno l'adeguamento automatico di quanto previsto nella stessa.

Art. 18 (durata della convenzione)

Il presente accordo avrà decorrenza dalla data di stipula della stessa e terminerà il 31 dicembre 2015.

Allegato 1 - Individuazione delle procedure e dell'organismo responsabile delle Misure di competenza regionale

Asse	Misura	DESCRIZIONE	Soggetto attuatore	Modello
1	3	Aiuti per investimenti a bordo e selettività	PROVINCE	Regia regionale
	4	Aiuti pubblici alla piccola pesca costiera	PROVINCE	Regia regionale
	5	Aiuti in materia di comensazione socio economica	PROVINCE	Regia regionale
2	2.1.1	Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura	PROVINCE	Regia regionale
	2.1.2	Misure idroambientali	PROVINCE	Regia regionale
	2.1.3	Misure sanitarie	REGIONE	Titolarità regionale
	2.1.4	Misure veterinarie	REGIONE	Titolarità regionale
	2.2	Acque interne	PROVINCE	Regia regionale
	2.3	Trasformazione e commercializzazione	PROVINCE	Regia regionale
3	1	Azioni collettive	REGIONE/ PROVINCE	Titolarità /Regia regionale
	2	Misure intese a preservare e Sviluppare la fauna e la flora acquatiche	Non attivata	
	3	Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca	REGIONE	Titolarità regionale
	4	Sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali	PROVINCE	Regia regionale
	5	Progetti pilota	REGIONE	Titolarità regionale
	6	Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività	Non attivata	
4	1	Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	PROVINCIA	Regia regionale
5	1	Assistenza tecnica	REGIONE/ PROVINCIA	Titolarità/Regia regionale

L'Autorità di gestione del programma è il Ministero delle Politiche agricole e forestali - divisione PEMACQ 5

L'Autorità di certificazione del programma è il Ministero delle Politiche agricole e forestali - divisione PEMACQ 1

L'Ente territoriale responsabile dell'attuazione è la Regione Campania